

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV

n. 11

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DELL'ONOREVOLE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

senatore all'epoca dei fatti

**nell'ambito di un procedimento penale
(n. 8213/09 R.G.N.R. – n. 27780/09 R.G. G.I.P.)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli
il 13 dicembre 2010**



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO XXVI

Tel 081 22 33 752 – Fax 081 22 33 751

n. 8213/2009 r.g.n.r
n. 27780/2009 r.g. gip

AL SENATO DELLA REPUBBLICA

Oggetto: *domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche.*

Si trasmette, in allegato, l'ordinanza depositata in data 27.10.2010 dal G.U.P. dr. Dario GALLO unitamente alla copia degli atti in essa indicati.

Napoli, 13-12-2010



Il Cancelliere
Dr.ssa Elena CAROPRESO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Caropreso', written over the typed name.

N. 8213/09 R.G. notizie di reato

N. 27780/09 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Ufficio 26°

N.P.G., Centro Direzionale, Piazza Cenni – 80143 – Napoli

Tel: 081/2233752; Fax: 081/2233751

e-mail: dario.gallo01@giustizia.it

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche
(artt. 268, co. 6°, c.p.p. e 6, co. 2°, L. n. 140/2003)

Il Giudice per l'udienza preliminare, dott. Dario Gallo

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/10/2010, celebrata in conformità all'art. 268, co. 6, c.p.p., nel procedimento penale in epigrafe indicato, pendente nei confronti di **MASTELLA Clemente**, nato a Ceppaloni (BN) il 5/2/1947, ivi res.te in _____, difeso di fiducia dagli avv.ti Severino Nappi con studio in Napoli, via Toledo n. 282, e Alfonso Furguele con studio in Napoli, viale Gramsci n. 13, elett.te dom.to ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in Napoli presso lo studio dell'avv.to Alfonso Furguele in Napoli, viale Gramsci n. 13

IMPUTATO

In concorso con _____ (nei cui confronti si procede separatamente)

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv, 317 c.p., perché in concorso e previo accordo tra loro, con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il Mastella in qualità di segretario nazionale del partito politico UDEUR, il _____ in qualità di esponente di rilievo in territorio campano del partito politico UDEUR nonché di materiale esecutore delle indicazioni e delle volontà del Mastella, il _____ in qualità di autori materiali della condotta, svolta quali Assessori Regionali appartenenti al partito politico UDEUR - e quindi di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni - costringevano Bassolino Antonio, Governatore della Campania, a dare loro un'utilità, consistita nell'assicurare loro la nomina a

IL G.I.P.
dott. Dario Gallo

Commissario dell' Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Benevento di una persona liberamente designata dal Mastella.

In particolare, avendo deciso di compensare la mancata attribuzione al suo gruppo politico della carica di Presidente dello IACP di Benevento [carica ritenuta a lui dovuta, ma assegnata dalla maggioranza politica della Regione Campania al partito politico dei Democratici della Sinistra (D.S.) nella persona di] con l'accaparramento di altro ente pubblico e di altra "postazione" da lui indicata nell'ambito della sanità o dei trasporti, il Mastella decideva di iniziare una strategia di pressione politica ed amministrativa sul Governatore della Campania, sia fornendo precise direttive al , suo con suocero, ed agli assessori regionali "in quota UDEUR" -

affinché dessero attuazione concreta alla suddetta strategia nei confronti del Governatore della Regione Campania [consistita sia nella loro assenza nelle riunioni formali di Giunta Regionale che nel mancato apporto ai provvedimenti di interesse del Governatore] tale da far ritenere imminente il venire meno della maggioranza politica regionale, sia attraverso una campagna di stampa nella quale il Mastella strumentalmente attaccava il Governatore in relazione alla gestione dei rifiuti, così da indurre quest'ultimo a far designare nella carica di Commissario dell' ASI di Benevento una persona di diretta ed esclusiva indicazione del Mastella - nominata previo strumentale commissariamento del predetto Ente, in tal modo peraltro assicurandosi il controllo sulle scelte ed attività dell'Ente indicato. In Napoli fino al 22.12.2006

In concorso con

(nei cui confronti si procede separatamente)

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 81 cpv, 317 c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, in qualità la di Presidente del Consiglio Regionale della Campania , il quale consulente legale della e quale materiale esecutore della volontà della predetta, il Mastella di Segretario nazionale dell'UDEUR, l' quale capogruppo UDEUR al Consiglio Regionale della Campania, il di Consigliere Regionale della Campania, l' di Assessore Regionale alle Risorse Umane della Campania, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco - consistiti nella costante intimidazione della parte offesa, compiuta attraverso la proposizione di una interpellanza al Consiglio Regionale, sottoscritta da numerosi consiglieri regionali in quota UDEUR fra cui - e materialmente redatta dall' e voluta dalla e dal Mastella, strumentalmente diretta alla verifica della idoneità al ruolo dell' , direttore generale dell' Azienda Ospedaliera Sant' Anna e Sebastiano di Caserta, nella denigrazione della sua figura dirigenziale, compiuta direttamente dal a mezzo della stampa, nella richiesta, fatta dalla , dall' , e dall' all' Assessore alla Sanità della Giunta Regionale della Campania, di rimuovere la parte offesa dal suo incarico - a costringere , direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta, a conferire loro un'utilità, consistita nel determinarlo a dirigere le sue funzioni

H.G.P.P.
Giov. Mario Gallo

per procacciare agli appartenenti al partito politico UDEUR, favori di contenuto patrimoniale, quale attribuzione di appalti, di posti di lavoro, incarichi dirigenziali sia nella carriera amministrativa che in quella sanitaria, fra cui la nomina a primario ospedaliero del dotto [] e del dotto []
Evento non verificatosi a causa della fermezza opposta dall' [] il quale non accettava di sottostare alle direttive ricevute. In Napoli e Caserta, fino al maggio 2007


In concorso con [] (nei cui confronti si procede separatamente)

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 323 c.p., perché in concorso tra loro, il [] in qualità di Presidente della III sez. del TAR Campania- Napoli, e quindi di pubblico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni, il Mastella, [] ed il [] in qualità di istigatori, omettendo il [] di astenersi nella partecipazione al giudizio assegnato alla sua sezione relativo al ricorso presentato da persona non meglio identificata e comunque riconducibile agli interessi di tale [], dopo aver ricevuto dal [] indicazioni circa il suddetto ricorso ed avergli assicurato il suo personale interessamento sul buon esito dello stesso, così facendo proprie, durante lo svolgimento della camera di consiglio, le ragioni del ricorrente, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al ricorrente, non verificandosi l'evento a causa della diversa posizione assunta dagli altri due componenti del Collegio che, disattendendo le contrarie indicazioni del [] ritenevano infondate le ragioni del ricorso concorrendo a pronunciarne sentenza di rigetto. In Napoli il 10.5.07

d) del delitto p. e p. dall'art. 110, 326 comma I c.p., perché, in concorso tra di loro, agendo nelle qualità specificate al capo che precede, e quindi il [] in qualità di Presidente della III sez. del TAR Campania violando il dovere inerente la sua funzione, rivelava il contenuto della Camera di Consiglio relativa alla sentenza sul ricorso presentato da persona non meglio identificata e comunque riconducibile agli interessi di tale [], facendo conoscere al [] svolgimento della camera di consiglio con la relativa discussione - destinati a rimanere segreti - nonché l'esito del giudizio prima del deposito della sentenza di merito. In Napoli il 12.5.07

In concorso con [] (nei cui confronti si procede separatamente)

e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 co. I c.p. perché, in concorso tra di loro, agendo il Mastella in qualità di Segretario Nazionale del partito politico UDEUR e di istigatore, il [] in qualità di determinatore, il [] ed il [] in qualità di istigatori, l' [] in qualità di Assessore regionale e autore della condotta in quanto materiale estensore, redigendo un parere della Giunta Regionale della Campania [Area Generale di Coordinamento - Avvocatura] relativo al Quesito prospettato dal Presidente della Comunità Montana del Taburno sulla disciplina della rappresentatività dei Comuni membri nella predetta Comunità Montana, abusando dell'Ufficio dell' [] illegittimamente attestavano come applicabile a detta Comunità la disciplina della


Jotti Danilo Gallo

autonomia statutaria dell'Ente, in contrasto con il parere n. 666 della Prima Sezione del Consiglio di Stato del 10 luglio 2000, in realtà disatteso per favorire gli interessi diretti del - cui procuravano un ingiusto vantaggio - così come patrocinati dagli altri concorrenti. In Napoli il 6.3.2007

In concorso con

(nei cui confronti si procede separatamente)

f) del delitto p. e p. dall'art. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra di loro, agendo il Mastella in qualità di Segretario Nazionale del partito politico UDEUR e di istigatore, il in qualità di determinatore, il ed il in qualità di istigatori, l^o in qualità di Prefetto di Benevento - e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - abusando del predetto Ufficio, redigendo il parere prot.1361 OIEE.LL., indirizzato al Presidente della Comunità Montana del Taburno, con cui modificava il precedente ripetuto orientamento prefettizio circa la natura ordinaria della seduta di Consiglio della predetta Comunità Montana, illegittimamente attestavano la natura straordinaria di tale seduta motivandola con la necessità di dover adeguare il suo parere "a quanto stabilito in sede giurisdizionale", essendo in realtà tale diverso orientamento determinato unicamente dalla richiesta di pronunciarsi in tal senso così come formulatagli dal e dagli altri concorrenti a cui intendevano procurare un ingiusto vantaggio. In Benevento, il 4 giugno 2007

In concorso con

(nei cui

confronti si procede separatamente)

g) del delitto p. e p. dagli arti. 110, 81 cpv 317 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di consigliere regionale nonché di capogruppo del partito politico UDEUR, il Mastella in qualità di Segretario nazionale dell'UDEUR, istigatore, il in qualità di esponente di rilievo in territorio campano del partito politico UDEUR nonché di materiale esecutore delle indicazioni e delle volontà del Mastella, quale componente dello studio ingegneristico del costringevano, Sindaco del Comune di Cerreto Sannita, a dare loro un'utilità, consistita nella nomina di, esponente politico appartenente al partito UDEUR, ad assessore ai lavori pubblici del predetto Comune.

In particolare a tale scopo il Mastella forniva precise direttive al ed al consigliere e capogruppo regionale "in quota UDEUR" - - affinché prospettassero al che potevano agire per determinare il "congelamento" dei finanziamenti regionali destinati alla realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo di Cerreto Sannita, così da prospettare al il mancato o, comunque, ritardato ottenimento del finanziamento da lui in precedenza richiesto in caso di mancata nomina ad assessore comunale con delega ai lavori pubblici di un esponente politico in quota UDEUR, nella specie indicato nella persona di. Inoltre costringevano il ad attivarsi sui competenti uffici comunali perché aggiudicassero illecitamente l'incarico per la progettazione dell'area industriale di Cerreto Sannita ai predetti e consociati- aggiudicazione poi effettivamente disposta con determina

U.G.P.
Dot. Dario Gallo

dirigenziale n.397 del 24 aprile 2007 - con ciò procurando a un ingiusto profitto, con pari danno per gli altri concorrenti pretermessi nella selezione. In Cerreto Sannita fino al 17.5.07

- rilevato che, con atto depositato il 14/5/2009, il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio, tra gli altri, di Mastella Clemente per i reati sopra indicati;
- rilevato che, con provvedimento reso all'udienza preliminare del 6/7/2009, il G.U.P., dott. Marotta, fissava, su richiesta del P.M., l'udienza camerale prevista dall'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003 per l'inoltro al Senato della Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, casualmente coinvolgenti Clemente Mastella, senatore e Ministro della giustizia all'epoca dei fatti;
- rilevato che, all'udienza del 30/9/2009, il G.U.P. sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 2, 3, 4, 5 e 6 L. n. 140/2003, sospendendo il procedimento a carico di Mastella Clemente e separando le altre posizioni processuali;
- rilevato che, con ordinanza n. 263 del 7/7/2010, depositata il 21/7/2010, la Corte Costituzionale dichiarava manifestamente inammissibile la questione;
- rilevato che, con decreto reso in data 16/8/2010, questo giudice fissava al 20/10/2010 l'udienza di cui all'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003, essendo *medio tempore* mutata la persona fisica del giudice;

OSSERVA

All'udienza del 20/10/2010, il P.M. chiedeva riproporsi con più articolata motivazione la questione di legittimità costituzionale con riguardo alle conversazioni del 2006 di Mastella e a quelle successive tra Mastella; chiedeva l'inoltro della domanda di autorizzazione alla Camera di appartenenza per tutte le altre conversazioni.

La difesa si associava alla richiesta del P.M., deducendo, in via preliminare, l'inutilizzabilità processuale delle intercettazioni *ex art. 270 c.p.p.* perché eseguite in diverso procedimento.

La richiesta di riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003 va disattesa; deve, invece, essere accolta, nei limiti di seguito

IL G. U. P.
dott. Dario Gallo

indicati, l'istanza, già avanzata dal P.M. all'udienza preliminare del 6/7/2009, di inoltrare al Senato della Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate nel corso del procedimento in cui ha preso parte il sen. Mastella.

Va, infine, rigettata l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni avanzate dalla difesa dell'imputato *ex art. 270 c.p.p.*

1. La riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003, come sopra evidenziato, è stata già proposta da questo giudice, nella persona di altro magistrato, il 30/9/2009 e dichiarata dalla Corte Costituzionale manifestamente inammissibile con ordinanza n. 263 del 7/7/2010.

Trova applicazione, nella fattispecie, il principio, più volte espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui il giudice *a quo* non può rimettere una seconda volta alla Corte la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente tra le stesse parti, salvo che non venga riformulata in termini nuovi, con riferimento cioè ad un quadro normativo ed argomentativo sostanzialmente diverso (sentenze nn. 350 del 1987 e 257 del 1991); e ciò per evitare un *ne bis in idem* che si risolverebbe nell'impugnazione delle precedente decisione della Corte (cfr. ordinanze n. 197 del 1983 e 536 del 1988), inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione (ordinanza n. 91 del 2009, sentenza n. 215 del 1998).

In presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, qual è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice *a quo*, non è consentito al medesimo remittente riproporre, nel medesimo giudizio pendente tra le stesse parti, la stessa questione (ordinanze nn. 417 e 333 del 2008, 63 del 2004 e 87 del 2000).

Nella fattispecie in esame, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003 non può essere riproposta da questo giudice perché vi è perfetta identità di stato e grado del procedimento, non è intervenuto alcun mutamento del quadro normativo di riferimento e la Corte ha reso una pronuncia decisoria non modificabile da parte del

U.G.P.
Dot. Marco Gallo

giudice *a quo* (gli atti non sono stati restituiti dalla Corte per un nuovo esame della rilevanza).

Deve, quindi, essere disattesa la richiesta, avanzata congiuntamente dalle parti in via preliminare, di riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 2°, L. cit. sulla base di un più approfondito apparato argomentativo.

2. Le conversazioni oggetto della domanda di autorizzazione.

Le conversazioni oggetto della richiesta del Pubblico Ministero sono elencate nella nota n. 253/131 di protocollo del 12/12/2007 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta (cfr. pag. 104 del faldone n. 6) e trascritte nei verbali allegati (pagg. 105-127 del faldone 6).

Si tratta di n. 12 conversazioni, trascritte dai Carabinieri di Caserta su delega dei Pubblici Ministeri di Santa Maria Capua Vetere, in allora procedenti (cfr. delega del 7/12/2007 a pag. 101 del faldone n. 6).

Le prime dieci conversazioni alle quali ha preso parte il sen. Mastella sono state captate sull'utenza n. _____ in uso a ' _____

Le conversazioni telefoniche in questione sono le seguenti:

- 1) RIT. 1503/06; progressivo n. 1179 dell'1/12/2006;
- 2) RIT. 1503/06; progressivo n. 1235 del 2/12/2006;
- 3) RIT. 1503/06; progressivo n. 1392 del 4/12/2006;
- 4) RIT. 1503/06; progressivo n. 1403 del 4/12/2006;
- 5) RIT. 1503/06; progressivo n. 1590 del 6/12/2006;
- 6) RIT. 1503/06; progressivo n. 2187 del 12/12/2006;
- 7) RIT. 1503/06; progressivo n. 2281 del 13/12/2006;
- 8) RIT. 1503/06; progressivo n. 2283 del 13/12/2006;
- 9) RIT. 1503/06; progressivo n. 2601 del 16/12/2006;
- 10) RIT. 1503/06; progressivo n. 3592 del 28/12/2006.

Dalla documentazione depositata dai Pubblici Ministeri con la richiesta di rinvio a giudizio, emerge che le conversazioni in esame sono state intercettate nell'ambito del procedimento n. 5255/05 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica di Santa

IL G.D.P.
Sott. Dario Gallo

Maria Capua Vetere, a carico di _____ + altri per i reati di cui agli artt. 416, 110, 353, co. 2°, 479, 48-479 + altro.

L'intercettazione dell'utenza del _____ è stata autorizzata, su richiesta del P.M. di Santa Maria Capua Vetere del 15/11/2006, con decreto del G.I.P. del 16/11/2006 (RIT 1503/06; cfr. pagg. 1-5 del faldone n. 1) e prorogata, sempre su richiesta del P.M., in data 30/11/2006, 15/12/2006, 29/12/2006, 16/1/2007, 31/1/2007, 14/2/2007, 1/3/2007, 16/3/2007, 30/3/2007, 16/4/2007, 30/4/2007, 16/5/2007, 30/5/2007, 13/6/2007, 27/6/2007, 12/7/2007, 27/7/2007, 10/8/2007, 27/8/2007, 11/9/2007, 28/9/2007, 12/10/2007 (cfr. pagg. 8-81 del faldone n. 1).

Le ultime due conversazioni alle quali ha preso parte il sen. Mastella sono state captate sull'utenza n. _____ in uso a _____ il 21/3/2007 (conversazione progressivo n. 3 del RIT 423) e il 4/5/2007 (conversazione progressivo n. 371 del RIT 423).

Dalla documentazione depositata dai Pubblici Ministeri con la richiesta di rinvio a giudizio emerge che le due conversazioni in esame sono state intercettate nell'ambito del procedimento n. 3470/07 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, a carico di _____ e persone da identificare per i reati di cui agli artt. 490 (con riferimento all'art. 476 cpv c.p.), 479 cpv., 323 c.p., 353 c.p., 319 c.p., 110, 48-479 c.p.

L'intercettazione dell'utenza di _____ è stata autorizzata dal G.I.P. in data 22/3/2007, in sede di convalida dell'intercettazione disposta in via di urgenza dal P.M. il 22/3/2007, e prorogata con decreti del 3/4/2007, 20/4/2007, 3/5/2007, 18/5/2007 1/6/2007 (cfr. pagg. 6-20 del faldone n. 3).

3. L'utilizzabilità processuale delle conversazioni in questione.

Preliminare, ai fini della delibazione richiesta dall'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003, è la verifica dell'utilizzabilità processuale del mezzo di prova perché, nell'ipotesi in cui i suoi risultati fossero inutilizzabili *ex artt. 270 e 271 c.p.p.*, sarebbe da escludersi la necessità di ogni valutazione.

Occorre distinguere le conversazioni intercettate sull'utenza del ' _____ per le quali potrebbe porsi un problema di utilizzabilità *ex art. 270 c.p.p.*, da quelle captate

IL G.I.P.
Istit. Carlo Gallo

sull'utenza del _____ per le quali un problema di utilizzabilità potrebbe porsi con riguardo all'art. 271 c.p.p.

Iniziando dalle prime, emerge dalla richiesta del P.M., dal decreto di autorizzazione reso dal G.I.P. e dagli atti di indagine posti a fondamento della procedura (cfr. informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 408/153 dell'11/11/2006, pagg. 82-93 del faldone n. 1) che l'intercettazione dell'utenza del _____ su cui sono poi state captate le dieci conversazioni a cui ha preso parte il sen. Mastella, è avvenuta nell'ambito del procedimento penale n. 5255/05, pendente nei confronti di _____ (CE), ed altri soggetti, per i delitti di cui agli artt. 319, 479 e 323 c.p.

Con decreto del 7/5/2005, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere autorizzava l'intercettazione di una serie di utenze, tra cui quella del _____ essendo emersi profili del reato di corruzione nella vicenda relativa alla vendita del castello di Alvignano.

Successivamente, nell'ambito dello stesso procedimento, in data 16/10/2006, fu autorizzata l'intercettazione dell'utenza n. _____ del _____ su cui si sono svolte le conversazioni del sen. Mastella.

Come chiaramente si desume dal decreto autorizzativo, dalla richiesta del P.M. e dai atti di indagine posti a fondamento della procedura, si ritenne di dover intercettare l'utenza del _____ soggetto fino in allora non sottoposto a captazione, perché le indagini nel frattempo svolte avevano consentito di accertare una convergenza di interessi di natura illecita tra _____ non solo sul piano personale, ma anche a livello istituzionale.

L'attenzione degli inquirenti si è, infatti, concentrata su di un episodio significativo di siffatta convergenza, rappresentato dall'indebito sgravio, operato dal _____ in favore del _____ di una contravvenzione per violazione al codice della strada (la vicenda è puntualmente descritta al § 2 dell'informativa dell'11/11/2006).

Questa vicenda ha consentito agli inquirenti di focalizzare la loro attenzione su di una telefonata, intercettata mesi prima, che poteva far emergere una convergenza di illeciti


IL G.I.P.
Dott. Mario Diella

interessi tra i due non soltanto a livello personale (come già palesato dalla vicenda della contravvenzione), ma anche a livello politico-istituzionale.

Trattasi della telefonata del 15/11/2005 in cui il _____ all'epoca segretario generale dell'Autorità di bacino Regionale Sinistra Sele, rivolgendosi al _____ faceva riferimento ad una particolare situazione, evocativa di possibili cointeressenze illecite: *“senti, ti volevo dire... vedi che io ho detto a _____ che dalla prossima settimana io comincio a pensare ai finanziamenti di acquedotti e fognature. Quindi se tu... _____ gli dici <uè _____ mi raccomando io c'ho questo... mettetemi in lizza> anche io lo tengo ben presente”*.

Sulla base di questi elementi, con decreto del 16/11/2006, veniva avviata, sempre nell'ambito del procedimento n. 5255/05, l'attività di intercettazione sull'utenza del _____ attività che ha consentito di scoprire la vicenda descritta al capo a) della rubrica.

Nel marzo 2007 i Pubblici Ministeri provvedevano a iscrivere nel registro anche il _____, dando vita al procedimento penale n. 3470/07.

L'intercettazione dell'utenza del _____ iniziata con il decreto del 16/11/2006, fu prorogata, da ultimo, con decreto del 12/10/2007.

Si pone, quindi, il problema di stabilire se i risultati delle intercettazioni eseguite nel procedimento n. 5255/05, e poi nel procedimento n. 3470/07, siano utilizzabili nel presente procedimento, pendente a carico del sen. Mastella.

La questione si pone perché, per i delitti per cui si procede, non è obbligatorio l'arresto in flagranza (diversamente, i risultati delle intercettazioni sarebbero sempre utilizzabili, previa verifica di indispensabilità).

Il problema va risolto nel senso dell'utilizzabilità perché, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione l'art. 270, co. 1°, c.p.p., non essendo i procedimenti *de quibus* sostanzialmente “*diversi*”, almeno secondo l'accezione recepita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

La nozione di diverso procedimento, nel quale è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non si

IL G.I.P.
Jott. Dario Gallo

estende, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “*fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di prova è stato disposto*”.

Si è, invero, rilevato che “*la diversità del procedimento deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quali l'apparente autonomia e la mancanza di collegamento tra reati diversi*” (cfr. Cass. Sez. VI, 2/12/2009, n. 11472).

Il concetto di <<diverso procedimento>> non equivale a diverso reato e la diversità deve assumere un carattere sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (cfr. Cass. Sez. III, 13/11/2007, n. 348).

Nella fattispecie in esame, appare evidente la stretta connessione, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, tra l'indagine a carico del e quella a carico del .

Il collegamento è rappresentato proprio dalla telefonata del 15/11/2005, intervenuta tra la quale, corroborata dalla vicenda dell'indebito sgravio della contravvenzione stradale, faceva emergere un possibile coinvolgimento del nei reati contro la pubblica amministrazione posti in essere dal .

Esiste tra le due vicende un collegamento non solo di natura probatoria, ma anche finalistico ed oggettivo, venendo in rilievo, in entrambe, reati compiuti da rappresentanti di enti pubblici contro la pubblica amministrazione.

I reati per i quali è stata attivata l'intercettazione dell'utenza del presentano, inoltre, uno stretto collegamento, sul piano oggettivo, probatorio e finalistico, con la vicenda contestata al capo a) della rubrica, emersa proprio grazie alle intercettazioni.

Le intercettazioni relative a tale ultimo reato risultano connesse e collegate, sotto il profilo probatorio e finalistico, a quelle alla cui definizione sono state predisposte, risultando i fatti commessi in un unico contesto, con, in parte, gli stessi soggetti tra loro collegati, la cui prova deriva dalla stessa fonte.

IL G. I. C.
Int. D. n. 10/2011


Pertanto l'attività captativa svolta sull'utenza del [redacted] su cui sono state intercettate le conversazioni del sen. Mastella, deve ritenersi eseguita nell'ambito di un unico procedimento e non si pone, quindi, la questione relativa all'operatività del disposto del primo comma dell'art. 270 c.p.p.

Per il resto, con riguardo a dette conversazioni, non si pongono ulteriori questioni di utilizzabilità processuale perché le captazioni sono coperte da provvedimento autorizzativo motivato, come anche le successive proroghe.

Passando all'esame delle conversazioni captate sull'utenza del [redacted] su cui sono poi state captate le due conversazioni a cui ha preso parte il sen. Mastella, emerge dagli atti che la sua intercettazione è avvenuta nell'ambito delle indagini preliminari in corso nei confronti del [redacted] per i reati di falso ideologico in atto pubblico e turbativa d'asta (cfr. decreto di intercettazione di urgenza del P.M. del 21/3/2006; decreto di convalida del G.I.P. del 22/3/2006 in faldone n. 3; informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta del 13/3/2006).

In particolare, dall'attività di intercettazione in corso di esecuzione nei confronti del [redacted] era emerso che questi stava tentando di avvicinare, tramite il [redacted] (ex segretario generale del TAR Campania), il Presidente di Sezione del TAR Campania che doveva decidere sul ricorso presentato contro l'elezione, avvenuta in data 12/1/2007, del C.d.a. della Comunità Montana del Taburno affinché non concedesse la sospensiva (cfr. conversazioni del 23/2/2007, 24/2/2007 e 28/2/2007 richiamate nell'informativa dei Carabinieri n. 253/1 del 13/3/2007 a pag. 75 e ss. del faldone n. 3).

Per questi motivi, l'attività di intercettazione veniva estesa all'utenza di [redacted] quest'ultimo interessato, nella qualità di presidente eletto della Comunità Montana, al rigetto del ricorso e della sospensiva.

Con riguardo a queste conversazioni l'unico problema di utilizzabilità che potrebbe porsi è rappresentato dal fatto che esse, nel presente procedimento, dovrebbero essere utilizzate per reati - capi c), e), ed f) - per i quali l'art. 266 c.p.p. non consente il mezzo di ricerca della prova dell'intercettazione.

Il rilievo è privo di fondamento perché la diversa qualificazione giuridica data al fatto nel corso del procedimento non preclude l'utilizzazione dei esiti dell'attività di

IL G.I.P.
Dott. [redacted] Gallo

intercettazione disposta per una fattispecie di reato che consente il ricorso a detto mezzo di ricerca della prova (cfr. Cass. Sez. I, 27/11/2009, n. 50001).

Emerge chiaramente dagli atti che le intercettazioni furono originariamente disposte per reati per i quali era consentita la loro attivazione e che, solo nel corso del procedimento, le fattispecie originarie sono andate incontro ad una diversa qualificazione giuridica.

Deve, quindi, ritenersi l'utilizzabilità processuale di tutte le conversazioni oggetto della richiesta del P.M.

4. Il carattere fortuito dell'interlocuzione del sen. Mastella.

Dopo questa premessa è possibile passare all'esame del merito della richiesta del P.M.

La legge n. 140/2003 prescrive che *“tanto il compimento – nei confronti diretto del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di <<necessità>> (in tal senso dovendosi intendere anche l'espressione <<quando occorre>>, recata dal comma 1 dell'art. 4)”* (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 188/2010).

La legge, pertanto, assume a parametro di riferimento dell'attività selettiva del giudice un criterio valutativo che si colloca in una via mediana tra la *“non manifesta superfluità o irrilevanza”* (parametro recepito dall'art. 190 c.p.p. in sede di disciplina del diritto alla prova nel giudizio) e l'*“assoluta necessità”* ai fini della decisione (parametro assunto dall'art. 507 c.p.p. per l'ammissione di ufficio di nuove prove nel giudizio).

La nozione di *“necessità”* assunta dalla norma in esame, inoltre, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata, non può essere ridotta a quella di *“decisività”* della prova (concetto recepito dall'art. 422, co. 1°, c.p.p. per l'attività di integrazione probatoria del giudice dell'udienza preliminare).

Volendo concretizzare la nozione recepita dalla legge n. 140/2003, si può affermare che sussiste la necessità all'utilizzazione dell'intercettazione tutte le volte in cui la conversazione a cui ha preso parte il parlamentare offra un solido supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della <<regiudicanda>>.

U.G.P.
Dott. Dario Gallo

Preliminare, ai fini della delibazione di “necessità” all’utilizzo dell’intercettazione richiesta dalla norma, è la verifica del carattere “indiretto” o “fortuito” del coinvolgimento del parlamentare perché, nel primo caso, a differenza del secondo, dovendosi escludere già in radice l’utilizzabilità delle intercettazioni, alcuna valutazione sarebbe possibile.

La Corte Costituzionale, nell’esaminare le varie ipotesi previste dagli artt. 4 e 6 della L. n. 140/2003, ha rilevato che la disciplina dell’autorizzazione preventiva, delineata dall’art. 4, deve trovare applicazione “*tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di captazione*” e, quindi, non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (cd. intercettazioni “dirette”), ma anche quando siano monitorati utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia “*presumersi frequentati dal parlamentare*” (cfr. intercettazioni “indirette”).

La disciplina dell’autorizzazione successiva, prevista dall’art. 6 L. cit., si riferisce unicamente alle intercettazioni “casuali” (o “fortuite”), vale a dire ai casi di un “*ingresso accidentale del parlamentare nell’area di ascolto*”.

Mentre nel caso delle intercettazioni indirette, l’assenza della preventiva autorizzazione determina la radicale inutilizzabilità (quanto meno nei confronti del parlamentare) degli esiti dell’attività di captazione, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi, nel secondo caso (cd. intercettazioni “casuali” o “fortuite”), proprio “*per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare, l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza*” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 390/2007).

La Corte Costituzionale, nelle pronunce successive alla n. 390/2007, si è soffermata sui criteri che possono orientare il giudice nella qualificazione dell’intercettazione come indiretta o casuale.

Al fine di affermare od escludere la casualità dell’intercettazione assumono rilievo i rapporti tra il parlamentare ed il terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero di conversazioni intercorse tra il

IL G.P.P.
Dott. Dario Gallo

parlamentare ed il terzo; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe dell'autorizzazione e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 114/2010).

Si è poi rilevato che, nel caso in cui il parlamentare figurasse già nel novero delle persone sottoposte ad indagine, *“la qualificazione dell'intercettazione come casuale richiederebbe una verifica particolarmente attenta”* (cfr. Corte Cost. sent. n. 114/2010).

Diversamente, ove gli indizi di reità fossero emersi solo nel corso dell'attività di intercettazione, occorrerebbe pur sempre verificare se non sia intervenuto, nell'autorità giudiziaria, *“un mutamento di obbiettivi: nel senso che – in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori del reato – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare”* (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 113/2010).

Orbene ritiene il giudicante che l'applicazione di tutti i criteri indicati porti a ritenere “casuale” e non “indiretto” il coinvolgimento del sen. Mastella nelle conversazioni intercettate.

Vanno distinte, nell'esame, le conversazioni intercettate sull'utenza del [redacted] da quelle intercettate sull'utenza del [redacted].

Iniziando dalle prime, emerge dalla richiesta del P.M., dal decreto di autorizzazione reso dal G.I.P. e dagli atti di indagine posti a fondamento della procedura (cfr. informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 408/153 dell'11/11/2006, pagg. 82-93 del faldone n. 1) che l'intercettazione dell'utenza del [redacted] su cui sono poi state captate le prime dieci conversazioni a cui ha preso parte il sen. Mastella, è avvenuta nell'ambito delle indagini preliminari in corso nei confronti di [redacted] resosi responsabile di un falso per soppressione (indebito sgravio di una contravvenzione per violazione al codice della strada) in favore di [redacted] (la vicenda è puntualmente descritta al § 2 dell'informativa dell'11/11/2006).

Dalla telefonata intervenuta il 15/11/2006, tra [redacted] riportata a pag. 11 dell'informativa indicata, emergeva una convergenza di interessi tra i due non soltanto a

G.I.P.
lett. Dario Gallo

livello personale (come già palesato dalla vicenda dello sgravio), ma anche a livello politico-istituzionale.

Ed, invero, il [redacted] all'epoca segretario generale dell'Autorità di bacino Regionale Sinistra Sele, rivolgendosi al [redacted] faceva riferimento ad una particolare situazione, evocativa di possibili cointeressenze illecite: *"senti, ti volevo dire... vedi che io ho detto a [redacted] che dalla prossima settimana io comincio a pensare ai finanziamenti di acquedotti e fognature. Quindi se tu...*

[redacted] gli dici <uè [redacted] mi raccomando io c'ho questo... mettetemi in lizza> anche io lo tengo ben presente".

Pertanto, con decreto del 16/11/2006, veniva avviata, nell'ambito del procedimento indicato, l'attività di intercettazione sull'utenza del [redacted]

Gli inquirenti, al momento dell'inizio dell'attività di intercettazione, erano a conoscenza del fatto che il [redacted] è il consuocero del sen. Clemente Mastella e che militava nello stesso partito (UDEUR).

Questi elementi, tuttavia, non possono consentire di ritenere che il Mastella fosse stato individuato già in anticipo quale destinatario (<<bersaglio>>) dell'attività di captazione.

Il Mastella, al momento dell'avvio dell'attività di intercettazione sull'utenza del [redacted], era assolutamente estraneo all'attività criminosa oggetto di indagine.

Come chiaramente emerge dalla lettura degli atti posti a sostegno dell'attività di captazione, non era emerso alcun benché minimo indizio di reità a carico del Mastella in ordine ai reati oggetto di indagine.

Le investigazioni erano finalizzate ad accertare se la convergenza politico-amministrativa tra il Sindaco di Alvignano e il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, palesata dalla conversazione del 15/11/2006, potesse celare condotte illecite.

Ma vi è di più.

Il carattere casuale e non indiretto dell'intercettazione è confermato dall'assorbente circostanza che solo l'attività di captazione eseguita sull'utenza del [redacted] ha consentito di disvelare, nei confronti di tutti gli imputati, la condotta criminosa contestata al capo a).

IL G.L.P.
dot. Dante Gallo

Gli indizi di reità in ordine alla condotta contestata al capo a) sono emersi, nei confronti di tutti gli imputati, esclusivamente a seguito dell'attività di intercettazione.

Deve, quindi, escludersi che, attraverso la sottoposizione ad intercettazione dell'utenza del gli inquirenti abbiano, in realtà, perseguito l'obiettivo di captare le conversazioni dell'allora Ministro della giustizia.

Va poi rilevato che gli indizi di reità in merito alla vicenda A.S.I. di Benevento sono sorti allorquando il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva già autorizzato la prima proroga [la prima proroga reca la data del 30/11/2006; la prima conversazione interessante in ordine alla vicenda contestata al capo a) è quella del 30/11/2006, richiamata a pag. 156 dell'ordinanza cautelare resa dal G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere il 14/1/2008].

Quindi non solo il Mastella, nel momento in cui le intercettazioni dell'utenza del ebbero luogo, non figurava nel novero delle persone sottoposte ad indagine, ma gli indizi di reità nei suoi confronti sono emersi solo nel corso dell'attività di intercettazione.

Tutti gli altri criteri suggeriti dalla Corte Costituzionale portano ad escludere che le intercettazioni in questione fossero indirette e non già casuali.

Il numero delle conversazioni intercorse tra il ed il Mastella (solo 10), rapportato all'arco di estensione dell'attività di captazione (quasi un anno), consente tranquillamente di escludere che il fosse un "interlocutore abituale" del Mastella.

Né può ritenersi che sia intervenuto nell'autorità giudiziaria un "mutamento di obiettivi" perché tutte le intercettazioni delle conversazioni avvenute sull'utenza del a cui ha preso parte il sen. Mastella, si sono verificate in un ristrettissimo arco temporale (dall'1/12/2006 al 28/12/2006) e quelle rilevanti ai fini del presente procedimento (vale a dire le prime otto) nell'arco della vigenza della prima proroga concessa il 30/11/2006 (le ultime due, e precisamente del 16/12/2006 e del 28/12/2006, come si dirà nel seguente paragrafo, non sono necessarie ai fini della decisione).


Dott. Dario Gallo

Deve, quindi, affermarsi, con riguardo alle prime otto conversazioni captate sull'utenza del (le ultime due non sono necessarie ai fini della decisione), il carattere del tutto casuale dell'intercettazione del Mastella.

Passando all'esame delle conversazioni captate sull'utenza del , emerge dagli atti che l'intercettazione di detta utenza, su cui sono poi state captate le due conversazioni a cui ha preso parte il sen. Mastella, è avvenuta nell'ambito delle indagini preliminari in corso nei confronti del per i reati di falso ideologico in atto pubblico e turbativa d'asta (cfr. decreto di intercettazione di urgenza del P.M. del 21/3/2006; decreto di convalida del G.I.P. del 22/3/2006 faldone n. 3; informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta del 13/3/2006).

In particolare, dall'attività di intercettazione in corso di esecuzione nei confronti del era emerso che questi stava tentando di avvicinare, tramite il (ex segretario generale del TAR Campania), il Presidente di Sezione del TAR Campania che doveva decidere sul ricorso presentato contro l'elezione, avvenuta in data 12/1/2007, del C.d.a. della Comunità Montana del Taburno affinché non concedesse la sospensiva (cfr. conversazioni del 23/2/2007, 24/2/2007 e 28/2/2007 richiamate nell'informativa dei Carabinieri n. 253/1 del 13/3/2007 a pag. 75 e ss. del faldone n. 3).

Per questi motivi, l'attività di intercettazione veniva estesa all'utenza di , quest'ultimo interessato, nella qualità di presidente eletto della Comunità Montana, al rigetto del ricorso e della sospensiva.

Per quanto dalle conversazioni già intercettate fossero emersi degli indizi in merito ad un interessamento del Mastella nella vicenda (cfr. conversazione del 28/2/2007, riportata a pag. 302 dell'ordinanza cautelare del G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere del 14/1/2008, tra il in cui quest'ultimo riferisce di essere stato contattato direttamente da Clemente Mastella per una questione inerente la Comunità montana; a conclusione della telefonata chiede conferma a se sia stato personalmente Mastella a contattarlo, ottenendo una risposta positiva), deve escludersi, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il (sostanzialmente inesistenti, gravitando il nell'esclusiva orbita del), del numero di conversazioni intercorse tra il Mastella e il (solo due) in


G.I.P.
Don. Dario Scullo

rapporto all'arco complessivo di durata dell'attività di captazione (protrattasi per circa tre mesi), il carattere indiretto dell'intercettazione.

Non era assolutamente prevedibile che, sull'utenza del [redacted] potessero svolgersi conversazioni con il Mastella.

Deve, quindi, ritenersi, con riguardo ad entrambe le vicende, che le intercettazioni non erano finalizzate in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare.

Consegue da ciò l'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dall'art. 6 L. n. 140/03.

5. La necessità dell'utilizzo delle intercettazioni.

E' possibile, a questo punto, passare all'esame del merito e valutare se sia necessario, ai fini della decisione cui è chiamato questo G.U.P., utilizzare tutte o solo alcune delle conversazioni sopra indicate.

A tal fine occorre, sia pure brevemente, esporre la natura degli addebiti mossi al sen. Mastella, definendo gli stessi l'ambito della regiudicanda rispetto alla quale va effettuata la valutazione di necessità.

E' necessario evidenziare, prima di ogni altra considerazione, che le conversazioni di cui al RIT 1503 (vale a dire le conversazioni intercettate dall'1/12/2006 al 28/12/2006), per il loro tenore, possono spiegare rilevanza essenzialmente con riguardo al reato contestato al capo a); la conversazione n. 3 del 21/3/2007 può assumere rilevanza principalmente per i reati contestati ai capi e) ed f); la conversazione n. 371 del 4/5/2007 con riguardo al reato di cui al capo c).

L'utilizzazione delle conversazioni intercettate dall'1/12/2006 al 13/12/2006 sull'utenza del [redacted] appare necessaria ai fini della decisione che questo G.U.P. dovrà emettere all'esito dell'udienza preliminare perché offrono un solido e decisivo supporto logico-valutativo per ricostruire il ruolo assunto dal sen. Mastella nell'attività posta in essere ai danni del Governatore della Regione Campania e permettono di riscontrare le conversazioni intervenute tra gli altri soggetti coinvolti nella vicenda a cui non ha preso parte il sen. Mastella, conversazioni richiamate nelle pagg. 154-205 dell'ordinanza cautelare del G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere del 14/1/2008.

IL G.I.P.
dott. Dario Gatto


La conversazione n. 1179 dell'1/12/2006, ore 20.01, tende ad avvalorare il ruolo del Mastella di promotore nella strategia di pressione politica ed amministrativa sul Governatore della Campania, finalizzata ad ottenere la nomina a commissario dell'A.S.I. di Benevento di una persona liberamente designata dallo stesso Mastella, al fine di compensare la mancata attribuzione al suo gruppo politico della carica di presidente dell'IACP di Benevento, realizzata con la minaccia di far cadere la Giunta regionale attraverso il mancato sostegno degli assessori

Essa, inoltre, costituisce un puntuale riscontro alla conversazione intervenuta l'1/12/2006, alle ore 20.04, tra (cfr. 158-159 dell'ordinanza cautelare sopra indicata); ed, invero, in detta conversazione, il riferisce al suo interlocutore i contenuti della conversazione avuta con il sen. Mastella poco prima.

Trattasi, nell'ottica dell'accusa, di una telefonata di particolare rilevanza perché, in essa, il sen. Mastella manifesta chiaramente le sue pretese (compensare la mancata attribuzione della carica di presidente dell'IACP di Benevento con altra postazione di eguale rilevanza), le conseguenze negative nel caso di mancato accoglimento delle stesse (crisi di giunta), i soggetti che devono veicolare la richiesta al Governatore Bassolino (gli assessori).

La conversazione n. 1235 del 2/12/2006, ore 17.32, si pone in linea di sostanziale continuità con la precedente e mira ad avvalorare il ruolo di promotore del sen. Mastella nell'attività descritta al capo a); emerge da essa che il relaziona, di persona, al Mastella le varie proposte fatte dagli assessori per risolvere la questione della mancata attribuzione della presidenza dell'IACP di Benevento.

Essa, inoltre, costituisce evidente riscontro all'asserzione fatta dal nella telefonata del 2/12/2006, ore 18.27, riportata alle pagg. 159-160 dell'ordinanza cautelare del G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere del 14/1/2008, secondo cui si era appena congedato dal ministro; questa telefonata è di particolare interesse probatorio perché, con essa, si inizia a delineare la pretesa di ottenere l'ASI di Benevento attraverso il suo scioglimento e la nomina di un commissario straordinario.


Dott. Dario Gallo

La conversazione n. 1392 del 4/12/2006, ore 18.53, conferma l'obiettivo preso di mira dal sen. Mastella (attribuzione dell'ASI di Benevento, mediante commissariamento, e di una società di trasporti).

Essa, inoltre, costituisce un puntuale riscontro alla conversazione intervenuta il 4/12/2006, alle ore 19.07, riportata a pag. 164 dell'ordinanza cautelare del G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere del 14/1/2008, in cui aggiorna il circa i contenuti della conversazione telefonica avuta poco prima con il sen. Mastella.

La conversazione n. 1403 del 4/12/2006, ore 20.09, conferma il costante interessamento del sen. Mastella alla vicenda, il suo avallo alle modalità operative delle pressioni (il gli riferisce che non sono andati in giunta) e riscontra la telefonata di cui all'allegato 135 (pag. 165 dell'ordinanza cautelare), intervenuta tra il

Nella stessa linea si pone la conversazione n. 1590 del 6/12/2006, ore 9.03, in cui tranquillizza il sen. Mastella in merito all'attivazione della procedura per l'ASI e all'inizio delle verifiche per l'attribuzione di altra società nel settore dei trasporti o della sanità (SORESA).

Valenza probatoria analoga presenta la conversazione n. 2187 del 12/12/2006, ore 20.08, in cui tranquillizza il sen. Mastella sul fatto che la delibera di scioglimento dell'ASI verrà fatta per l'indomani e che, comunque, eventuali ritardi sarebbero dovuti alla necessità di fare un provvedimento di scioglimento perfetto, a prova di eventuali ricorsi al TAR.

La conversazione n. 2281 del 13/12/2006, ore 20.45, riscontra le telefonate intervenute tra gli altri imputati, da cui emerge che il sen. Mastella aveva preteso la nomina all'ASI di un commissario da lui esclusivamente designato, proponendo i nomi di e ; ed, invero, all'affermazione del che era stato nominato l' il sen. Mastella afferma: "va bene".

La conversazione n. 2283 del 13/12/2006, ore 21.21, mira a confermare che l' è persona di diretta ed esclusiva indicazione del sen. Mastella.

Irrilevanti ai fini della decisione sono, invece, le conversazioni nn. 2601 del 16/12/2010 e 3592 del 28/12/2010 perché non attinenti ai reati contestati al sen. Mastella.

IL G.I.P.
10/12/2010
Gallo

Passando alle ultime due conversazioni oggetto della richiesta del P.M., si rileva che la conversazione n. 3 del 21/3/2007, ore 17.23, tende ad avvalorare un coinvolgimento del sen. Mastella nelle vicende descritte ai capi e) ed f) della rubrica, coinvolgimento desumibile, nella prospettiva dell'accusa, dall'aver il Mastella fatto intervenire il [redacted] nella vicenda relativa al ricorso pendente presso il TAR Campania in merito alla Comunità Montana del Taburno.

La conversazione in parola, inoltre, riscontra la conversazione del 28/2/2007, ore 12.32, riportata a pag. 302 dell'ordinanza cautelare del G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere, da cui sembra emerge come il Mastella abbia interessato della questione del ricorso pendente presso il TAR Campania il [redacted] nonché la conversazione del 21/3/2007, ore 17.56, intervenuta tra [redacted] (riportata a pag. 303 dell'ordinanza cautelare), da cui emerge che il Mastella è stato già informato dal [redacted] della determinazione del TAR di integrare il contraddittorio e rinviare la causa al 6 giugno successivo.

La conversazione n. 371 del 4/5/2007, ore 12.16, mira, invece, a documentare la diretta partecipazione del sen. Mastella nella richiesta di interessamento presso il TAR Campania in merito al ricorso riconducibile agli interessi di [redacted] (capo c dell'imputazione).

Entrambe le conversazioni tendono, infine, a dimostrare l'esistenza di un reale rapporto tra il Mastella e il [redacted] rapporto finalizzato ad indebiti interventi di pressione sugli organi della giustizia amministrativa.

P.Q.M.

- a) dichiara non necessaria l'utilizzazione delle conversazioni n. 2601 del 16/12/2006 e n. 3592 del 28/12/2006;
- b) ritenuta necessaria l'utilizzazione processuale delle conversazioni n. 1179 dell'1/12/2006, n. 1235 del 2/12/2006, n. 1392 del 4/12/2006, n. 1403 del 4/12/2006, n. 1590 del 6/12/2006, n. 2187 del 12/12/2006, n. 2281 del 13/12/2006, n. 2283 del 13/12/2006, n. 3 del 21/3/2007 e n. 371 del 4/5/2007;

CHIEDE

IL G.I.P.
lott. Dario Gallo


all'On. Senato della Repubblica l'autorizzazione prevista dall'art. 6, co. 2°, L. n. 140/2003 per l'utilizzazione predette conversazioni;


c) dispone l'immediata trasmissione al Senato della Repubblica, in plico sigillato, della presente ordinanza e dei seguenti allegati:

- 1) copia integrale della richiesta di rinvio a giudizio del 14/5/2009;
- 2) copia integrale dei verbali delle udienze preliminari (nel corso delle quali il P.M. ha avanzato richiesta di autorizzazione all'uso delle intercettazioni);
- 3) copia integrale del faldone 1;
- 4) copia integrale del faldone 3;
- 5) copia integrale del faldone 6;
- 6) copia integrale dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere in data 14/1/2008 (faldone n. 28).

Napoli, 27 ottobre 2010

Depositato in Cancelleria il ... 27-10-2010


IL G.I.P.
(dott. Dario Gallo)


E' copia conforme all'originale
NELLA DATA 28-10-2010

IL CANCELLIERE